

N. R.G. 7/2016



**TRIBUNALE di GENOVA**

**XI SEZIONE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 7/2016 promosso da:

**[REDACTED]** nato il **[REDACTED]** 1986 a **BAMAKO (MALI)**, rappresentato e difeso dall'avv.to **Alessandra Ballerini**

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore presso **LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova**

parte resistente non costituita

e nei confronti di

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA**

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova, n. **[REDACTED]** 2015, notificato in data 11.12.2015

Il Giudice dott.ssa **FRANCESCA LIPPI**,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/06/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

\*\*\*



Con ricorso depositato in data 4.1.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

Nel provvedimento si legge: *“Il richiedente cittadino maliano di etnia bambarà e religione musulmana ha dichiarato di non aver mai studiato e di provenire da una famiglia di contadini che si sarebbe trasferita ben presto dalla città natale di Bamako a Gao dove ha sempre vissuto. A causa del poco lavoro, all'età di vent'anni circa, sarebbe stato assunto come pastore da un tale di nome ██████ che lo pagava 7500 FCFA al mese, ma non in maniera puntuale. Un giorno di circa otto anni dopo racconta di essere stato rapinato da cinque banditi armati dei sessanta capi di bestiame che aveva portato a pascolare. A quel punto il datore di lavoro avrebbe preteso la restituzione degli animali, tenendolo imprigionato presso casa sua per quattro giorni dandogli poco da bere e mangiare. Soltanto grazie all'intervento dell'amico ██████ il richiedente riusciva a scappare dall'improvvisa prigione e scappare in automobile in Algeria, grazie all'aiuto economico di un connazionale amico. Lì sarebbe rimasto quattro mesi senza lavorare per poi entrare in Libia pagando dei trafficanti 50.000 dinari, somma regalata da un amico maliano. A Tripoli avrebbe lavorato per otto mesi per conto di un uomo che gli avrebbe promesso una paga di 150 dinari al mese, in realtà mai corrisposta. Il datore di lavoro lo avrebbe ricompensato corrompendo dei poliziotti che lo avrebbero imbarcato per l'Italia su di un barcone con altre 130 persone. Dal racconto fornito dal richiedente emergono alcune inesattezze e contraddizioni come quella relativa alla circostanza della sua liberazione rocambolesca avvenuta ad opera del suo amico ██████: questi avrebbe scoperto attraverso il racconto dei vicini di casa del suo aguzzino che veniva tenuto prigioniero in abitazione. A quel punto sarebbe entrato in casa dal balcone e individuata la stanza dove lui veniva tenuto prigioniero riusciva a liberarlo solo grazie al fatto che la porta non poggiasse bene a terra. Appare lacunosa perfino la dichiarazione della città dove il richiedente avrebbe soggiornato per una ventina di anni, Gao. Lo stesso, a domanda diretta, fornisce pochi dettagli che hanno perfino dubitare che lo stesso abbia realmente vissuto lì, omettendo di riferire come Gao, per esempio, sia presente un aeroporto ed un grande mercato di bestiame, lana e pellami, come si è appreso da informazioni online. Lo stesso, peraltro, non parla alcuna delle lingue maggiormente diffuse nella zona.”*

Il Giudicante condivide la valutazione espressa dalla Commissione Territoriale sulla non credibilità del ricorrente.

All'udienza del 10.6.2016 ██████ ha risposto all'interrogatorio libero condotto dal Giudice sugli aspetti critici evidenziati dalla Commissione al fine di comprendere meglio il contesto della rapina e della liberazione dalla prigione.

Con specifico riferimento alla “liberazione” il ricorrente ha mutato la versione fornita alla Commissione Territoriale affermando che l'amico si è introdotto nell'abitazione dal balcone e non dalla porta.

Pur considerando l'analfabetismo del ricorrente e pur non condividendo integralmente le osservazioni della Commissione, si rileva come il cambiamento di versione appaia finalizzato a confezionarsi una credibilità che non gli può essere riconosciuta neppure in questa sede per l'inverosimiglianza delle descritte modalità di fuga.

Anche il fatto che il ricorrente non abbia saputo dire come l'amico si è procurato il denaro depone per l'inverosimiglianza complessiva del racconto.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre



2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

1) lo Stato;

2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:



- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Sulla base degli elementi acquisiti non può, dunque, ritenersi che il ricorrente sia un perseguitato e abbia diritto allo status di rifugiato.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre stabilire Mali, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia "*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*" secondo quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).



d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". (punto 29).

Ciò premesso, si deve escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti in quanto nella zona del sud ovest del Mali non vi è una situazione di conflitto armato, anche se la situazione rimane critica e delicata.

Passando ad esaminare l'istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accoglie la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento della tutela in quanto il contesto di grave emergenza umanitaria della popolazione maliana e comunque il quadro politico nel suo insieme di generale instabilità, consentono di ravvisare le condizioni per la concessione del permesso umanitario.

Dunque la situazione del paese dal quale proviene il ricorrente consente di ritenere che il ricorrente si troverebbe, una volta rientrato nel proprio paese, in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte convenuta.

P.Q.M.



Accoglimento parziale del 30/06/2016  
RG n. 7/2016

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova n. [REDACTED]/2015 notificato in data 11.12.2015, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 30 giugno 2016

II GIUDICE  
dott.ssa FRANCESCA LIPPI

